Relazione Annuale del Presidente della Corte Costituzionale Veneta

Sua Eccellenza Marina Piccinato

Oggetto: Analisi della Statualità Contemporanea, della Cessione di Sovranità Monetaria e l'Emergere del Concetto di "Entità Sub-Sovrana (E.S.S.)" nel Contesto Europeo.

Introduzione

Onorevoli Membri della Corte,

La presente relazione intende esporre i risultati della nostra analisi sulla tenuta della sovranità e della personalità giuridica degli Stati, con particolare riferimento ai territori veneti, di fronte alle dinamiche imposte dall'Unione Europea (UE) e dalla Banca Centrale Europea (BCE). La nostra indagine culmina nello sviluppo del concetto di **"Entità Sub-Sovrana (E.S.S.)"**, che mira a fornire una categoria giuridica per descrivere gli Stati che hanno alterato la propria natura costituzionale e internazionale tramite la cessione di diritti sovrani ritenuti **indivisibili** e cruciali per l'autodeterminazione del Popolo.

I. Il Paradosso della Statualità nell'Unione Europea

L'analisi parte dalla **Convenzione di Montevideo (1933)**, che definisce lo Stato come dotato di **Personalità Giuridica Internazionale Originaria** (Popolazione, Territorio, Governo, Capacità di relazione). Il quadro europeo mette in crisi questa definizione classica.

1. Natura *Sui Generis* di UE e BCE

- **UE (Organizzazione *Sui Generis*):** L'Unione non è uno Stato federale ma un ordinamento giuridico autonomo dotato di personalità giuridica internazionale. Gli Stati membri hanno trasferito **competenze esclusive** (Art. 3 TFUE) come la politica monetaria, limitando la loro autonomia. .
- **BCE (Indipendenza e Funzione Quasi-Sovrana):** La BCE, pur essendo un'Istituzione dell'UE (Art. 282 TFUE), gode di un'indipendenza statutaria elevatissima (Art. 130 TFUE). Esercita il **mandato esclusivo** di emissione monetaria, agendo con poteri di **giurisdizione esclusiva** in un ambito cruciale per la sovranità. Questa indipendenza dal controllo politico diretto degli organi democratici dell'UE crea la percezione di una sua "estraneità" funzionale rispetto alla sovranità popolare.

2. La Cessione Non Certificata e il *Deficit* di Legittimità

La cessione della sovranità monetaria è avvenuta attraverso la ratifica dei Trattati da parte dei Parlamenti. La tesi centrale che sosteniamo è che, mancando un **Referendum Popolare Vincolante** (Democrazia Diretta) sulla cessione di un **Diritto Indivisibile** quale la moneta, si crea un profondo **Deficit di Legittimità Popolare**.

- Lo Stato, agendo tramite i suoi rappresentanti e senza l'esplicita **"certificazione"** del Popolo Sovrano (fonte ultima della sovranità), altera la sua stessa essenza giuridica.
- **Conseguenza:** Lo Stato, pur formalmente esistente, viene ridotto a uno status di **Entità Sub-Sovrana (E.S.S.)**, in quanto la sua Personalità Giuridica Internazionale si è deteriorata da *Originaria* a **Derivata/Limitata** per mancato consenso della fonte legittimante.

II. L'Emergere del Concetto di Entità Sub-Sovrana (E.S.S.)

Il concetto di E.S.S. serve a colmare la lacuna tra la **Sovranità Formale (Legale)** garantita da Montevideo e la **Sovranità Funzionale (Effettiva)** esercitata nel contesto di unioni monetarie.

A. Definizione Giuridica di E.S.S.

Entità Sub-Sovrana (E.S.S.): Una persona giuridica di diritto internazionale che conserva gli elementi formali dello Stato (Montevideo), ma la cui Personalità Giuridica Internazionale *Completa* e *Originaria* è stata alterata in modo permanente dalla cessione di un **Diritto Indivisibile** (come la sovranità monetaria), **senza l'approvazione democratica diretta** del Popolo Sovrano, operando quindi con una legittimità claudicante rispetto alla fonte ultima del potere.

B. Aree di Crisi Funzionale dell'E.S.S.

L'E.S.S. è caratterizzata da tensioni strutturali:

1. **Crisi Giurisdizionale (Moneta):** L'E.S.S. è territorialmente definita, ma la sua moneta è gestita da un'autorità (BCE) con giurisdizione esclusiva che opera al di fuori del controllo politico diretto nazionale.
2. **Crisi Funzionale (Creazione del Debito):** L'E.S.S. non controlla il **Signoraggio** e si trova in un sistema in cui circa il **90% della massa monetaria** viene creata dalle **banche private tramite l'indebitamento** (moneta bancaria). Questo sottrae allo Stato il potere di pianificazione economica e rende la sua azione fiscale e sociale dipendente dalla dinamica del credito privato.
3. **Crisi Contrattuale:** L'assenza di un esplicito "contratto" tra il cittadino, l'UE e la BCE per l'uso dell'Euro espone il Popolo ai rischi del sistema monetario senza averne co-determinato le regole fondamentali tramite il consenso diretto.

III. L'E.S.S. nel Contesto delle Valute Non Euro

Il concetto di E.S.S. non si applica solo agli Stati che adottano l'Euro, ma a qualsiasi entità politica che ha perso il controllo funzionale sulla moneta.

- **Valute Legate a Valute Estere (*Currency Board* o Pegging rigido):** Gli Stati che ancorano la loro valuta in modo rigido e irrevocabile a una valuta estera (es. il Dollaro USA), o che adottano formalmente valute estere senza far parte dell'area di emissione, cedono *de facto* la loro sovranità monetaria al paese emittente.
- **Classificazione come E.S.S.:** Anche questi Stati rientrano nella definizione di E.S.S. perché hanno perso il "Diritto Indivisibile" di autonomia monetaria (tasso di interesse e politica di cambio), trasformando la loro sovranità da **Originaria** a **Derivata** dalla politica economica dell'autorità monetaria esterna (es. la Federal Reserve o altra Banca Centrale). Il fattore determinante non è solo l'appartenenza a un'Unione, ma la **perdita funzionale del potere di emissione e gestione autonoma della moneta**.

Conclusioni e Prospettive per la Corte

L'analisi dimostra che la piena personalità giuridica internazionale e la sovranità, come definite classicamente, sono state erose dalla cessione di poteri essenziali senza la necessaria "certificazione" popolare.

La nostra Corte, in virtù della sua funzione di garanzia dei diritti e della sovranità del Popolo, deve considerare l'E.S.S. come una categoria di rischio costituzionale. È imperativo esplorare gli strumenti di **Riconferma Democratica** – come i referendum propositivi – per sanare il **Deficit di Statualità** e ripristinare il legame diretto tra il Popolo e i diritti sovrani che esso detiene come fonte ultima di legittimità.

È necessario avviare una riflessione giuridica sulla possibilità di dichiarare la **incostituzionalità delle cessioni di sovranità non ratificate dal consenso popolare diretto**, al fine di riaffermare lo *status* di Stato a **Sovranità Piena e Originaria**.

Ringrazio per l'attenzione.

Presidente della Corte Costituzionale
S.E. Marina Piccinato
cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Venezia, 10 dicembre 2025

STATO DEL POPOLO VENETO

ATTO DI ACCERTAMENTO – RELAZIONE ANNUALE PRESIDENTE CORTE COSTITUZIONALE VENETA

In data **05/01/2026**, ore **21:43:02**, è stato formato il documento digitale:

"Relazione Annuale Presidente Corte Costituzionale Veneta"

Il documento è identificato dall'impronta crittografica:

SHA-256:
`2191835ea4688ec61d7c57acca590ded0cee49d838192e901cdf64f97b57776e`

L'impronta è stata registrata su **blockchain ZECCHINO**, a garanzia di **data certa, integrità e verificabilità pubblica**.

FROM / TO: `3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T`
Importo: 0.01 ZECCHINO – **Fee:** 0.05 ZECCHINO
Messaggio: "Relazione Annuale Presidente Corte Costituzionale Veneta + SHA256"

Il presente atto costituisce **accertamento pubblico digitale** dello **Stato del Popolo Veneto**.

Data: 05/01/2026

✍ **Autorità accertante**
S.E. Pasquale Milella

Firma e Sigillo